



Ordinanza riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS)

Modifica del 18 settembre 2026

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 2019¹ riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

Art. 9 cpv. 4

Sulla base della valutazione, sono associate a uno dei seguenti obiettivi di conservazione:

- a. *conservazione della sostanza rispettivamente della superficie libera*: conservazione della sostanza significa conservare integralmente tutti gli edifici, le parti di edificazioni e gli spazi liberi nonché eliminare gli elementi perturbanti; conservazione della superficie libera significa mantenere la destinazione d'uso quale terreno coltivato o spazio libero e conservare la vegetazione e i vecchi edifici essenziali per l'insediamento nonché eliminare gli elementi perturbanti;
- b. *conservazione della struttura*: conservazione della struttura significa preservare la disposizione e la forma degli edifici e degli spazi liberi nonché gli elementi e le caratteristiche essenziali per la struttura;
- c. *conservazione del carattere*: conservazione del carattere significa conservare o creare le qualità costruttivo-culturali attraverso l'interazione tra vec-

¹ RS 451.12

² RS 451

chi e nuovi edifici nonché conservare gli elementi che illustrano l'origine della componente dell'insediamento e che sono essenziali per il carattere.

Art. 10 cpv. 1^{bis}

Se, in caso di interventi all'interno delle zone edificabili, l'adempimento di un compito della Confederazione si fonda unicamente su un permesso previsto dal diritto federale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LPN, gli interventi sull'oggetto sono ammissibili dal punto di vista della protezione degli insediamenti purché l'elemento da valutare ai fini del permesso non abbia effetti sull'insediamento. Per questi interventi non sussiste l'obbligo di ottenere una perizia da una commissione federale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LPN.

Art. 11 Rubrica e capoverso 3

Considerazione da parte dei Cantoni e dei Comuni

³ Nella loro pianificazione, i Cantoni e i Comuni possono derogare agli obiettivi di conservazione se, nella ponderazione degli interessi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 28 giugno 2000³ sulla pianificazione del territorio, prevalgono altri interessi.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Aggiungere nell'elenco alfabetico dei Cantoni e degli oggetti

Cantone	N.	Oggetto	Categoria di agglomerato
GR	2061	Hinterrhein (Rheinwald)	Dorf
GR	2065	Jenaz	Dorf
GR	2296	Vals-Platz (Vals)	Dorf

Stralciare

Cantone	N.	Oggetto	Categoria di agglomerato
GR	2183	Roveredo con Ai Rogg, Beffeno, Carasole, Guerra, Mot, Rugno, San Fedele, San Giulio (Roveredo)	villaggio urbanizzato

Modificare

³ RS 700.1

Cantone	N.	Oggetto	Categoria di agglomerato
GR	1938	Andeer	Dorf
GR	1951	Bever	Dorf
GR	2146	Pignia (Andeer)	Dorf
GR	2153	Pontresina	Spezialfall
GR	2171	Reichenau (Tamins, Domat/Ems, Bonaduz)	Spezialfall
GR	2172	Reischen (Zillis-Reischen)	Weiler
GR	2315	Zillis (Zillis-Reischen)	Dorf
JU	929	Moutier	village urbanisé

III

L'ordinanza del 28 giugno 2000⁴ sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 32b cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT) si intendono:

- b. componenti dell'insediamento rispettivamente perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale associati all'obiettivo di conservazione «conservazione della sostanza» ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 lettera a prima parte del periodo dell'ordinanza del 13 novembre 2019⁵ riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere.

² Gli edifici nuovi e sostitutivi all'interno di una componente dell'insediamento rispettivamente di un perimetro edificato o di un gruppo edilizio ai sensi del capoverso 1 lettera b sono considerati parte di un monumento culturale d'importanza nazionale una volta avvenuto il collaudo dell'opera da parte dell'autorità competente. Se nell'ambito della realizzazione di un edificio nuovo o sostitutivo viene installato su di esso un impianto solare, si applica l'articolo 18a capoverso 1 LPT. Sono fatte salve le disposizioni del diritto cantonale ai sensi dell'articolo 18a capoverso 2 lettera b LPT.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

⁴ RS 700.1

⁵ RS 451.12

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il Cancelliere della Confederazione: Viktor Rossi